

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BALDINELLI

Seduta del 02/12/2025

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato che:

- ha concluso in data 16/11/2020 un contratto di cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 12.360,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 103,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/12/2024, dopo il pagamento di 48 rate;
- in relazione a detto contratto, il cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per € 724,03 (relativamente alle spese di istruttoria e alla commissione intermediazione creditizia);
- in data 16/07/2025 ha esperito infruttuosamente reclamo, con il quale ha chiesto la restituzione pro quota dei predetti oneri e commissioni.

In ragione di quanto sopra, formula all'Arbitro richiesta di rimborso degli oneri netti pari a € 724,03 in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*. In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi, chiede per commissioni e/o costi *up front* una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. Chiede inoltre la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura, il riconoscimento degli interessi al tasso legale a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- in sede di formalizzazione del contratto, sono state applicate le seguenti commissioni: € 365,00 a titolo di spese di istruttoria ed € 841,72 a titolo di commissioni di intermediazione;
- il contratto *de quo* veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48 con decorrenza 31.12.2024; in tale sede, l'intermediario restituiva al cliente la somma complessiva di € 1.475,55 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale;
- la richiesta formulata dal ricorrente, relativa alla restituzione di tutti i costi applicati al contratto, deve essere respinta per tre ordini di motivi riconducibili alla Sentenza Unicredit Bank Austria, ai principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa nonché all'art. 6 bis del DPR 180/1950;
- la stipulazione di finanziamenti verso cessione del quinto non richiede il ricorso ad intermediari del credito, avendo l'intermediario le proprie filiali presenti in tutte le regioni italiane;
- la decisione del consumatore di ricorrere all'intermediario del credito rappresenta una scelta libera di quest'ultimo, che la compie quando la ritiene più conveniente rispetto alla presentazione della richiesta di finanziamento presso la filiale dell'intermediario convenuto;
- la spesa che il consumatore sopporta quando ricorre all'intermediario del credito non è una spesa relativa a un servizio obbligatorio per la stipula del contratto e, dunque, la suddetta spesa non fa parte del costo totale del credito per come è definito dall'art. 3, lettera g, della Direttiva 2008/48/CE e non deve formare oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della Direttiva stessa;
- essendo il contratto di finanziamento sottoscritto in data 16.11.2020, al cliente spetta il rimborso dei soli costi non maturati così come già restituiti in sede di conteggio estintivo;
- con riguardo alla natura delle commissioni di intermediazione, si rileva che le stesse non sono soggette a rimborso *pro quota* (in quanto tali oneri sono stati volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto); sono state trattenute dall'intermediario al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito;
- rilevato che le commissioni di intermediazione sono costi non incassati dall'intermediario (ma da questa riconosciuti a soggetti terzi per attività prodromica al perfezionamento del contratto), non si può che concludere per la non retrocedibilità di detti costi e, dunque, la domanda del ricorrente diretta alla restituzione pro quota dei costi up-front dei terzi dovrà essere respinta;
- nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale l'intermediario accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa (a titolo esemplificativo, la qualifica di lavoratore dipendente/pensionato, l'anzianità minima per dipendenti, l'età massima per i pensionati, l'estinguibilità di eventuali preesistenti finanziamenti, il calcolo della quota massima cedibile); tale attività, pertanto, genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente, relative a costi amministrativi sostenuti dall'intermediario per attività effettivamente rese e già eseguite ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, e quindi effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito;
- dette voci di costo sono state oggetto di specifica voce contrattuale nel rispetto delle Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia nel 2018 e ss. m.e.i.; l'Organo di Vigilanza, nell'ambito della propria attività ispettiva, ha espresso un giudizio di prevalente conformità rispetto alla struttura organizzativa adottata dall'intermediario, rilevando come lo stesso, nell'ottica di aderire puntualmente a dette Disposizioni, abbia implementato la propria struttura organizzativa, potenziando il processo interno deputato all'erogazione dei finanziamenti;
- rilevata la natura non ricorrente delle commissioni di istruttoria, si conclude per la non retrocedibilità di detti costi;
- con riferimento alla richiesta di rimborso delle quote versate in eccedenza all'intermediario, successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento, non vi sono, alla data delle controdeduzioni, somme da retrocedere al cliente a tale titolo;

- a proposito della richiesta di rimborso delle spese legali, è opportuno richiamare i numerosi precedenti in materia, con i quali l'Arbitro ha negato il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica - peraltro non necessaria nel procedimento di fronte all'ABF – in occasione di liti inerenti l'estinzione anticipata di finanziamenti mediante cessioni del quinto o delegazioni di pagamento e che, secondo tali pronunce, facenti parte dell'ormai consolidato orientamento dell'Arbitro sul tema, deve essere negato il diritto al rimborso delle spese della specie tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'inegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema;
- a proposito della richiesta di rimborso delle spese legali ed in base a quanto sopra, la richiesta di riconoscimento delle spese di assistenza tecnica per tale attività appare certamente infondata. In conclusione, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso; in subordine, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari a € 1.475,55 .

DIRITTO

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha affermato che:

- la stipulazione di finanziamenti verso cessione del quinto non richiede il ricorso ad intermediari del credito e che la decisione del consumatore di ricorrere all'intermediario del credito rappresenta una scelta libera di quest'ultimo, che la compie quando la ritiene più conveniente rispetto alla presentazione della richiesta di finanziamento presso la filiale dell'intermediario convenuto;
- le commissioni di intermediazione, non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto tali oneri sono stati versati al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito.

Sul punto si richiama, in via generale, il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, in base al quale tutti i costi *up-front* (compresi i costi d'intermediazione) devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, sottolineando come le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori (e i relativi costi) non devono gravare sul cliente. In questo senso, cfr. anche Collegio di Milano, decisione n. 12467/2023: *“In ogni caso, si osserva che l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario anche per i costi poi retrocessi ad altro soggetto”*. (cfr. di recente Collegio di Bari, decisione n. 6852/23 del 04/07/2023: *“Al medesimo esito deve pervenirsi con riguardo alle commissioni corrisposte in favore della società di intermediazione intervenuta nella fase prodromica alla stipula del contratto concluso fuori sede; la circostanza che il prestito sia stato collocato, dietro corrispettivo, per il tramite di una società di intermediazione creditizia intervenuta nell'operazione di prestito, non muta infatti la titolarità del rapporto che permane esclusivamente in capo all'istituto erogante”*).

Secondo il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816/2018, relativamente alla domanda di restituzione dei costi non maturati e relativi a un prestito rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito è quindi l'indebitto che sorge quando, per estinguere il finanziamento, in base al conteggio estintivo l'intermediario richieda il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell'art. 125-sexies TUB. È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente – cfr. ancora Collegio di Milano, decisione n. 12163/23.

Ciò posto, si osserva che alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio ed alle operazioni di prestito con delegazione di pagamento si applica la disciplina del credito al consumo. L'estinzione anticipata del contratto è disciplinata dall'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), come

riformulato dall'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.07.2021). La medesima legge di conversione prevedeva quale criterio temporale che: “*Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole “*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*”. In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: “*L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.*”

Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”.

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati in data precedente al 25 luglio 2021, l'art. 27 (Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo) del decreto legge 10 agosto, n. 104 (cosiddetto Decreto “Omnibus”), convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, richiamando il diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, conferma la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, siano essi ricorrenti (*recurring*) o istantanei (*up front*), escluse le imposte.

Né incide al riguardo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al Dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e, dunque, anche l'art. 125 sexies di esso che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti. Con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che il contratto è stato sottoscritto in data 16/11/2020 e, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). Stante la rimborsabilità di tutti i costi sostenuti dal cliente e gli orientamenti pure condivisi dai Collegi successivamente alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, i criteri di rimborso - già enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019 (decisione richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta, che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor) - sono i seguenti:

- per i costi *recurring* (ricorrenti), si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front* (istantanei) in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

L'estinzione anticipata del prestito è avvenuta il 31/12/2024, dopo la scadenza di n. 48 rate sulle n. 120 totali.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione

o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Importo del prestito	€ 8.639,18	TAN	7,600%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	103,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,65%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria pratica				365,00	Upfront	39,65%	144,74		144,74
Costi di intermediazione				841,72	Upfront	39,65%	333,78		333,78
Totale				1.206,72					478,52

L'importo totale da rimborsare al cliente è pari a € 479,00 ed è quindi inferiore alla somma richiesta dal cliente (€ 724,03), che applica il criterio del *pro rata temporis* alle menzionate voci di costo di cui chiede il rimborso. Spettano, inoltre, interessi legali dalla data del reclamo, senza rifusione delle spese difensive, non ricorrendo i presupposti individuati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025).

Il cliente chiede "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute". L'intermediario afferma che, relativamente alla richiesta di rimborso della rate versate dal datore di lavoro all'intermediario stesso (successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento) non vi sono, nella data delle controdeduzioni, somme da retrocedere al cliente a tale titolo. Non risulta in atti alcuna evidenza della presenza di quote versate in data successiva all'estinzione (o comunque in eccedenza).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 479,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA